



GESTIONE TEMPORANEA

(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 5 SETTEMBRE 2012

SOSPENSIONE CAUTELATIVA ALLIEVO GUIDATORE EUHENIA ENZA CAPONE

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

PRESO ATTO della relazione della Giuria dell’Ippodromo di SS. Cosma e Damiano in merito ai fatti accaduti presso il medesimo ippodromo durante lo svolgimento delle riunioni di corse al trotto svoltesi nei giorni 23 e 30 agosto 2012;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

PRESO ATTO della relazione del medico di servizio presente presso l'Ippodromo di SS: Cosma e Damiano in data 30 agosto 2012;

CONSIDERATO che da tali relazioni si evince la presenza di una causa ostativa alla prosecuzione dell'attività agonistica della Sig.ra Eugenia Enza Capone titolare di licenza di allievo guidatore;

RITENUTO conseguentemente di sospendere cautelativamente la licenza concessa alla Sig.ra Capone fin quando non pervenga all'ASSI (Gestione temporanea L.7 agosto 2012, n. 135) idonea documentazione attestante la rimozione della suddetta causa ostativa;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

Per le ragioni di cui alla parte motivazionale del presente provvedimento, di sospendere la licenza di allievo guidatore concessa alla Sigr.a Eugenia Enza Capone fin quando non pervenga all'ASSI (Gestione temporanea L.7 agosto 2012, n. 135) idonea documentazione attestante la rimozione della causa ostativa riscontrata.

Il Dirigente delegato
Francesco Ruffo Scaletta